GEMELLAGGIO
tra il Comune di Palermo e il Comune di Rio de Janeiro

Il Comune di Palermo della Repubblica Italiana e il Comune di Rio de Janeiro della Repubblica Federativa del Brasile, di seguito denominate "le Parti",

Premesso che il gemellaggio si presenta come uno strumento idoneo a favorire le relazioni istituzionali, commerciali e culturali tra le Parti, in quanto esperienza di incontro, conoscenza, dialogo e condivisione della propria storia e del proprio futuro;

Considerata la volontà delle Parti di formalizzare il presente Gemellaggio al fine di sviluppare legami reciprocamente vantaggiosi con le rispettive comunità;

nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1
(Obiettivi e Finalità)

Con il presente Gemellaggio le Parti intendono promuovere una collaborazione nei seguenti ambiti: formazione, culturale, sociale, economico e commerciale, tecnologico e scientifico, urbanistico e per la valorizzazione dell'ambiente, portuale e aeroportuale, turistico, sportivo e artistico.

Articolo 2
(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Gemellaggio sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e brasiliana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3
(Attività di collaborazione)

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'Articolo 1, le Parti intendono promuovere, nei settori di competenza, le seguenti attività di mero rilievo internazionale:

a) incontri di rappresentanti appartenenti ai settori: accademico, artistico, culturale e sociale, economico e commerciale, tecnologico e scientifico, ecologico-ambientale, urbanistico, portuale e aeroportuale;
b) partecipazione a conferenze, congressi, convegni, convention, giornate di studio, incontri, meeting, seminari, tavole rotonde, workshop e manifestazioni consimili su temi di comune interesse, negli ambiti previsti nei settori di cui all'Articolo 1;
c) scambio di visite di carattere culturale e sociale, turistico e sportivo in occasione di fiere, mostre, festival, eventi artistici e creativi, gare e campionati.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Gemellaggio troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio del Comune di Palermo, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Gemellaggio.

Articolo 6

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Gemellaggio potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Gemellaggio.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Gemellaggio sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8

(Efficacia e Durata)

Il presente Gemellaggio acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di cinque (5) anni.
Esso sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni, salvo diversa espressa volontà delle Parti da notificare almeno tre (3) mesi prima della data prevista per il rinnovo e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Gemellaggio tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmato a …… il …… in due (2) originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

per il Comune di Palermo	per il Comune di Rio de Janeiro
Il Sindaco	Il Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Lagalla	Carlo Ferreira de Caiado Castro